




Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0020724 P-4.8.1.8.3
del 30/10/2019



25444323

S.I.L.F. (Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari)
(Cappellino Giancarlo)
EMAIL: piercarlo.cappellino@gmail.com
PEC: b923195@gpec.legal
Decisione 24/10/2019 n. 64

COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA
PIEMONTE - URP
PEC: to0210000p@pec.gdf.it
Decisione 24/10/2019 n. 64

Ricorrente: Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari – SILF - Comitato provinciale di Torino
contro

Amministrazione resistente: Comando Regionale della Guardia di Finanza – Piemonte – U.R.P.

FATTO

Il ricorrente Piercarlo Cappellino, quale vice coordinatore del Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari SILF, ha presentato in data 19.08.2019 al Comando resistente un'istanza di accesso al foglio n. 127291/2019 del Comando provinciale di Torino; l'istanza ha ad oggetto documenti relativi alla riunione dell'Organo di Verifica del Comando provinciale del 17.04.2019 ed al foglio n. 1487572019 del Comando Regionale Piemonte avente ad oggetto delibera Co.Ba.R n. 1/10/XII del 22.01.2019 Istituzione di corsi di difesa personale.

Ciò al fine di conoscere documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato.

Chiarisce parte ricorrente che gli Organi di Verifica sono competenti in ordine alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, in ordine allo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale (art. 4 d. lgs 12 maggio 1995, n. 195).

Si rammenta che contro le decisioni assunte dalla Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 241/1990, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della presente comunicazione, al Tribunale amministrativo regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorda la O.S. SILF ricorrente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) affermando che "in attesa dell'intervento del Legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare", con ciò riconoscendo alle OO.SS. dei militari, le medesime funzioni della Rappresentanza Militare.

La condotta inerte del Comando resistente è stata impugnata in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comando resistente il quale ha comunicato che, nelle more di un intervento organico sulla materia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che le associazioni sindacali riconosciute potranno essere ascoltate a livello di Comando Generale della Guardia di Finanza (circolare 31.01.2019 n. 1785) e che "l'unica forma di interlocuzione al momento riconosciuta è a livello di Comando Generale della Guardia di Finanza e che le tematiche oggetto di confronto con le associazioni sindacali dovranno avere "una valenza di carattere generale o di interesse generale se riferite ad un ambito locale" (circolare 29 maggio 2019 n. 10285).

Da ciò parte resistente ha desunto la carenza di un interesse qualificato in capo alla O.S. ricorrente per avere i chiesti "documenti valenza prettamente locale e riferiti all'ambito territoriale di competenza del Comando acceduto".

DIRITTO

La Commissione osserva che la Corte Costituzionale con la sentenza citata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'individuazione dei limiti dell'azione sindacale è demandata dalla Consulta ad una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, al fine di non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, la Corte Costituzionale ha stabilito che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale».

Gli organi della rappresentanza militare, disciplinati al Capo III del d.lgs n. 66 del 2010, «hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; c) integrazione del personale militare femminile; d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; f) condizioni igienico-sanitarie; g) alloggi» (art. 1478 d.lgs n. 66 del 2010)

Applicando al caso di specie la normativa primaria invocata dalla Corte Costituzionale, la Commissione osserva che la richiesta ostensiva ha ad oggetto la qualità e salubrità dei servizi di mensa, lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ed è dunque riconducibile alle lettere d) e f) della disposizione citata in ordine alle quali le rappresentanze militari possono prospettare istanze di carattere collettivo. La Commissione rileva, dunque, che il chiesto accesso essendo strumentale all'esercizio di tali istanze collettive, debba essere consentito.

La Commissione rileva, invece, che l'istituzione di corsi di difesa personale non sia ricollegabile ad alcuno dei campi d'interesse degli organi della rappresentanza militare e, dunque, che il chiesto documento non possa essere osteso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 24 ottobre 2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE